Il riporto delle perdite fiscali (*post* Legge di Bilancio 2019)

Soggetti Ires

- Utilizzo in compensazione solo del reddito d'impresa
- Eccedenza riportabile senza limiti di tempo nella misura massima dell'80%

Eccezione: perdite dei primi 3 anni di attività: utilizzabili al 100%

Soggetti Irpef imprenditori (imprese individuali, Snc, Sas) sia in ordinaria sia in semplificata

- Utilizzo in compensazione solo del reddito d'impresa
- Eccedenza riportabile senza limiti di tempo nella misura massima dell'80%

Eccezione: perdite dei primi 3 anni di attività: utilizzabili al 100%

Soggetti Irpef professionisti

In semplificata	In ordinaria
Utilizzo in compensazione dei redditi di qualunque natura	Utilizzo in compensazione di redditi di lavoro autonomo
Solo nell'esercizio senza possibilità di riporti a nuovo	Eccedenza riportabile negli esercizi successivi non oltre al 5°

Regime transitorio per soggetti Irpef in semplificata

per perdite 2017-2018-2019

Perdite maturate nel 2017 utilizzabili in compensazione del reddito d'impresa			**Perdite maturate nel 2018 utilizzabili in compensazione del reddito d'impresa**		**Perdite maturate nel 2019 utilizzabili in compensazione del reddito d'impresa**
Nel 2018 al 40%	Nel 2019 al 40%	Nel 2020 al 60%	Nel 2019 al 40%	Nel 2020 al 60%	Nel 2020 al 60%

Dal 2021 utilizzo perdite eccedenti 2017-2018-2019 non utilizzate, all'80%

Soggetti forfettari

Valgono le stesse regole sopra riportate a seconda che il forfettario sia imprenditore o professionista

Casi particolari nei passaggi tra regimi (Circolare n. 9/E/2019)

Soggetti fino al 2018: imprenditori Irpef in ordinaria

- Utilizzo in compensazione solo del reddito d'impresa
- Eccedenza riportabile senza limiti di tempo nella misura massima dell'80%

Soggetti fino al 2018: Imprenditori in semplificata

Utilizzo delle perdite nei limiti suddetti del periodo transitorio

Soggetti fino al 2018: professionisti

Perdite non riportabili negli anni successivi

Soggetti fino al 2018: minimo

Perdite utilizzabili negli esercizi successivi non oltre il 5° al 100% (risoluzione n. 123/E/2010)